



Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

Segreteria del Commissario

Ordinanza Sindacale N. Reg 91 del 04/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. APERTURA DEI CIMITERIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZIAMENTO SOCIALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2020, n. 19, ad oggetto: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e in particolare:

- a) l'art. 1, secondo cui *“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”*;
- b) l'art. 2, secondo cui *“Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale”*;
- c) l'art. 3, secondo cui *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di*

aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID –19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con cui sono state adottate nuove misure con efficacia dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto D.P.C.M. 10 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 27/04/2020, ed in particolare l'art. 1 lettera i), con cui si consente cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti nel rispetto delle misure di protezione e distanziamento sociale;

PREMESSO che in attuazione del DPCM 08/03/2020, come modificato ed integrato dal DPCM 09/03/2020, ed in particolare all'art. 1 comma 1 lett. a), con precedente disposizione del Dirigente il Settore IV n° 15369 del 16/03/2020 è stata disposta la sospensione della possibilità di accesso ai cimiteri di cui all'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTA l'Ordinanza n. 50 del 29 aprile 2020 del Presidente della Regione Abruzzo, ad oggetto: *“Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive”* la quale al punto 15 del dispositivo stabilisce che *“i Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei Cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale”*;

RITENUTO di poter autorizzare la riapertura del cimitero comunale, tenuto conto della forte aspettativa della comunità e considerate le caratteristiche architettoniche e distributive dei manufatti ivi esistenti, che non presentano criticità tali da impedirne la fruizione purché vengano rispettate le disposizioni in materia di distanziamento sociale nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni recate dell'allegato 4 (Misure igienico-sanitarie) del DPCM 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che i cimiteri delle frazioni ed il cimitero monumentale di Avezzano non sono normalmente soggetti ad un afflusso consistente che possa creare assembramenti mentre il Cimitero principale di Avezzano è presidiato nelle ore di apertura dal personale del gestore dei servizi cimiteriali;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione Abruzzo, ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, la quale al punto 3 del dispositivo stabilisce che: *“tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali”*;

DATO ATTO pertanto che la fruizione del cimitero è altresì soggetta al rispetto delle disposizioni recate dalla sopra detta Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 sopra dette;

RITENUTO, al fine di garantire un accesso ai cittadini nel rispetto delle precauzioni necessarie al contrasto alla diffusione del virus, che l'accesso potrà avvenire con l'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni:

- l'accesso, fermo restando le cerimonie funebri di cui al DPCM 27/04/2020 art. 1 lettera i), sarà consentito a gruppi di massimo due persone munite di mascherina correttamente indossata che copra naso e bocca;

- l'accesso è consentito esclusivamente per fare visita alle tombe dei congiunti

- l'apertura potrà avvenire dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00;

RICHIAMATO l'art 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

che a far data dal 6 maggio 2020 è consentito l'accesso ai Cimiteri comunali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale nonché, in quanto compatibili, delle altre disposizioni prescritte dell'allegato 4 (Misure igienico-sanitarie) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

L'accesso, fermo restando le cerimonie funebri di cui al DPCM 27/04/2020 art. 1 lettera i), sarà consentito a gruppi di massimo due persone munite di mascherina

correttamente indossata che copra naso e bocca ed esclusivamente per fare visita alle tombe dei congiunti

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i necessari controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La Società CO.SE.MA. Srl, gestore dei cimiteri comunali, dovrà:

- approntare la necessaria segnaletica che evidenzia le norme da rispettare da apporre all'ingresso dei cimiteri;

- assicurare un controllo continuo presso l'ingresso del cimitero di Avezzano e saltuariamente presso gli altri cimiteri segnalando ai competenti organi di vigilanza eventuali situazioni di rischio.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Avezzano sul sito internet ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Abruzzo, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Mauro Passerotti

Avezzano li, 04/05/2020 04/05/2020